

**Comune di Massello**  
**Borgata Roberso**  
**10060 Massello**



*Allianz in den Alpen*  
*Alliance dans les Alpes*  
*Alleanza nelle Alpi*  
*Povezanost v Alpah*

Ordinanza n. 6 del 10.06.2026

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Oggetto: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DEL TRANSITO DI ARMENTI, GREGGI, ANIMALI DA PASCOLO SUL TERRITORIO COMUNALE.

#### PREMESSO CHE

- ☒ sul territorio del Comune di Massello insistono molteplici comprensori di pascolo agricolo affittati ad Aziende Agricole che, nella maggioranza dei casi, non hanno sede principale sul territorio comunale;
- ☒ per il raggiungimento dei comprensori di pascolo le mandrie e le greggi percorrono strade la cui carreggiata risulta essere di larghezza particolarmente esigua, e attraversano centri abitati in cui la carreggiata ha dimensioni estremamente ridotte. Il passaggio degli animali determina quindi di fatto l'impossibilità al normale deflusso della circolazione stradale e impedisce il passaggio di eventuali mezzi di soccorso.
- ☒ ove gli animali transitano in tratti stradali di larghezza ridotta si potrebbero creare situazioni di "schiacciamento" degli stessi contro gli edifici, con conseguente pericolo di soffocamento;

#### VERIFICATO CHE:

- ☒ la S.P. 170, nel tratto compreso fra il confine del comune di Massello ed il bivio che conduce al Comune di Salza di Pinerolo e la borgata Piccolo Passet, risulta di importanza strategica per la viabilità e, anch'essa, in alcuni tratti presenta dimensioni ridotte per cui l'eventuale presenza di greggi particolarmente numerose renderebbero estremamente difficoltoso il passaggio di mezzi di soccorso e/o emergenza in tempi rapidi;
- ☒ gli animali in transito, percorrendo i tratti stradali per raggiungere i pascoli, creano molteplici problemi di carattere igienico-sanitario, dovuti principalmente al rilascio di escrementi ma altresì dalla presenza di parassiti trasportati dai medesimi, con conseguente potenziale pericolo di diffusione di insetti, zecche, o altre tipologie che potrebbero essere oggetto di trasmissione di zoonosi dagli animali all'uomo;

## ACCERTATO CHE

- ☒ il passaggio simultaneo di greggi estremamente numerose e/o difficili da governare ha più volte provocato numerosi danni alla viabilità comunale, causati dal riempirsi delle cunette di scolo presenti a lato carreggiata con detriti, terriccio e ghiaia smossi dalle zampe degli animali medesimi;
- ☒ i proprietari di abitazioni e stabili, frontisti della carreggiata ove sono transitate le greggi, hanno più volte lamentato il danneggiamento di giardini, aiuole e piante ornamentali presenti sul fronte, causato dal cibarsi degli stessi da parte degli animali in transito, poiché attirati in quanto erbivori;

Preso atto che su tutto il territorio comunale non è possibile individuare percorsi alternativi, a causa dell'orografia del territorio;

Ritenuto pertanto opportuno adottare un apposito provvedimento a tutela della pubblica incolumità, della sicurezza stradale e a garanzia dell'igiene dell'abitato;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

VISTI gli artt. 5 – 6 – 7 – 15 e 184 del Codice della Strada;

VISTI gli artt. 4, 20 e seguenti del Regolamento di Polizia Rurale del Comune di Massello

VISTO l'art. 544 bis del C.P.;

VISTO l'art. 636 del C.P.

VISTA la Legge 24/01/1981 n. 689 e s.m.i

Per le motivazioni in premessa indicate, che s'intendono richiamate integralmente nel presente dispositivo:

## ORDINA

### **con decorrenza immediata e fino al 15.10.2026:**

1. che l'arrivo su tutto il territorio comunale animali tramite automezzi deve avvenire tassativamente dal lunedì mattina alle ore 8 al sabato mattina alle ore 7 senza altra limitazione
2. Il transito sul territorio comunale di animali a piedi, dal confine con il Comune di Perrero deve avvenire dal lunedì al venerdì esclusivamente dalle ore 22.00 in poi con arrivo nel punto dove finisce la strada carrozzabile comunale entro le ore 7.00 ( nella notte fra il venerdì ed il sabato s'intendono le ore 7.00 del sabato mattina)

**Che Il transito a piedi delle greggi e delle mandrie sulla S.P. 170, fra il confine con il comune di Perrero e Salza di Pinerolo e la borgata Piccolo Passet, ed il bivio per la borgata Aiasse, è ammesso a condizione che le stesse vengano suddivise in gruppi composti da un massimo di cinquanta esemplari accompagnati da almeno due conduttori; questi gruppi dovranno procedere opportunamente distanziati fra loro in modo da garantire il transito di tutti i veicoli e nel rigoroso rispetto delle norme del Codice della Strada e suo regolamento; la presente disposizione dovrà essere rispettata**

**anche sulle strade comunali e per l'attraversamento dei centri abitati di Balziglia e Piccolo Passet.**

3. Ai proprietari/conduuttori degli animali di provvedere all'immediata pulizia della sede stradale eventualmente imbrattata dagli escrementi da questi rilasciati, ed al ripristino di eventuali danni arrecati alle strade non appena concluse le operazioni di transito, e comunque entro massimo ventiquattro ore dal termine delle operazioni di transito/spostamento;
4. Le disposizioni contenute nel presente devono essere rispettate anche durante le operazioni di demonticazione.

**DISPONE**

5. Che il proprietario/conduuttore degli animali e greggi inoltri preventiva richiesta di autorizzazione al transito nel territorio del Comune di Massello a mezzo PEC, specificando date, orari, luoghi e tempistiche di transito/spostamento ed allegando il libretto di pascolo rilasciato dal Servizio Veterinario competente.
6. Che la richiesta di cui al punto 4 sia inoltrata al Comune di Massello, da parte dei proprietari/conduuttori, almeno 7 giorni prima della data prevista per lo spostamento/transito di animali e greggi, avvertendo che in difetto il transito non sarà considerato autorizzato;

**DEMANDA**

7. Al personale con compiti di polizia stradale di cui all'art. 12 Codice della Strada ed agli Agenti ed Ufficiali di polizia Giudiziaria, il controllo e la vigilanza su quanto indicato dal presente provvedimento.
8. Al personale con compiti di polizia stradale e ai dipendenti comunali di disporre ulteriori limitazioni compresa l'interruzione del transito degli animali, per garantire il transito in sicurezza degli animali e la fluidità della circolazione;
9. Al personale con compiti di polizia stradale e ai dipendenti comunali di disporre l'interruzione del transito degli animali e delle greggi in caso di condizioni meteorologiche particolarmente critiche che possano compromettere la circolazione stradale e/o comunque in ogni caso vi sia pericolo di qualsivoglia tipo per la pubblica incolumità;

**INFORMA ed AVVERTE**

7. Le violazioni del presente provvedimento sono punite secondo le disposizioni indicate dal D. L.vo 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada), e dal

Regolamento di Polizia Rurale del Comune di Massello, fatte salve eventuali violazioni a norme penali e civilistiche in tema di danni arrecati a terzi;

- ☒ La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio digitale del Comune di Massello, perché venga resa nota al pubblico ed ai cittadini.
- ☒ A norma dell'art.3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n.241 avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:
  - entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall'art.2, eseguenti della Legge 6 dicembre1971, n.1034;
  - entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24novembre1971, n.1199.

Massello, 10/06/2026

Il Responsabile del servizio  
(BOETTO Enrico)